

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01551/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2020, proposto da

Patrizia Concetta Famulari, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro e Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Marco Spataro in Catania, Via Canfora 145;

contro

Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti

Tiziana Agata Alfonzetti e Liliana Irene Mattia. non costituite in giudizio;

per l'annullamento

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Catania del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia,

della scuole secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con decreto n. 13545 in data 2 settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale della Provincia di Catania, con riferimento relative alla classe di concorso A31, nella parte in cui colloca l'interessata nella graduatoria di II fascia anziché in quella di I fascia;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia e per la condanna l'Amministrazione all'adempimento in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

La Sezione rileva che occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del gravame con inserimento della ricorrente nella graduatoria di I fascia con punti 89 in relazione alla classe di concorso A31.

In ragione del consistente numero di controinteressati deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui

ai ricorsi indicati in epigrafe;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle due graduatorie ;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, al Ministero viene fatto obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero resistente:

c.- non rimuova dal proprio sito e dalle pagine indicate, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione

di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (eurocento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

La comunicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi avviso per l'udienza del 23 giugno 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 giugno 2021.

Avvisa le parti che la comunicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi avviso per l'udienza del 23 giugno 2021.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO